



REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE INTERNA E IL TRATTAMENTO

DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PER

LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO

DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI DI CARATTERE

AZIENDALE, CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 15 febbraio 2000 e successivamente modificato e integrato nelle riunioni del 22 marzo 2006, del 28 settembre 2011, del 18 dicembre 2012, del 2 marzo 2017 e del 20 settembre 2018

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

ART. 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento in ambito aziendale delle Informazioni Riservate (come di seguito definite) e individua le procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Enel S.p.A. e le società da essa controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite). Esso è adottato in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. j) del Codice di Autodisciplina delle società quotate e di quanto indicato nelle Linee Guida Consob sulla "gestione delle informazioni privilegiate", nonché nel rispetto della normativa vigente, comunitaria e nazionale, in materia di abusi di mercato (*market abuse*).

ART. 2

Definizioni

- 2.1 Nel presente Regolamento si intendono per:
- a) **"Amministratore Delegato"**: l'Amministratore Delegato di Enel S.p.A.;
 - b) **"Disposizioni Attuative"**: disposizioni dettate in ambito Enel in attuazione del presente Regolamento;
 - c) **"Enel"** ovvero la **"Società"**: Enel S.p.A.;
 - d) **"Funzione per la Gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate"** o **"FGIRP"**: funzione organizzativa incaricata di assicurare una tempestiva individuazione, un adeguato monitoraggio e una idonea gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate. Tali compiti vengono svolti:

- dalle Funzioni “*Administration, Finance and Control*”, “*Communications*” e “*Legal and Corporate Affairs*” di Enel le quali, ciascuna nel proprio ambito ed opportunamente coordinandosi, provvedono a svolgere le diverse attività indicate nel presente Regolamento e nelle relative Disposizioni Attuative;
 - dall’Amministratore Delegato, chiamato – con il supporto delle Funzioni sopra indicate, in base agli articoli 8, 9 e 10 del presente Regolamento – a decidere se qualificare o meno un’informazione come Privilegiata e, in caso affermativo, a disporre circa la sua tempestiva comunicazione al pubblico ovvero l’attivazione della procedura di ritardo;
- e) **“Funzioni Organizzative Competenti per le Informazioni Rilevanti e Privilegiate”** o **“FOCIRP”**: le “ *Holding Functions*”, le “ *Global Service Functions*”, le “ *Global Business Lines*” e le “ *Countries and Regions*”, nonché le altre strutture aziendali delle società del Gruppo Enel a vario titolo coinvolte dalla FGIRP nelle attività di individuazione, monitoraggio e gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate;
- f) **“Gruppo Enel”**: Enel e le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- g) **“Informazioni Finanziarie”**: le informazioni e/o i documenti, anche di natura periodica, contenenti dati economici e/o patrimoniali e/o finanziari e/o operativi relativi alla Società e/o al Gruppo Enel, anche di natura previsionale;
- h) **“Informazione Privilegiata”**: un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o uno o più Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati ad essi collegati. A tale riguardo:

- un'informazione è di carattere preciso se: (a) si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e se (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari derivati ad essi collegati;
- per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari derivati ad essi collegati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;
- nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, non solo tale futura circostanza o futuro evento, ma anche le Tappe Intermedie di detto processo possono assumere rilievo quali Informazioni Privilegiate, nei termini e alle condizioni precisati nella relativa definizione appresso riportata.

In relazione alle società controllate da Enel, ai fini del presente Regolamento rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per Enel medesima alla luce della significatività delle attività delle controllate stesse;

- i) **“Informazione Riservata”**: qualsiasi informazione o documento riguardante Enel e/o le società da essa controllate – incluse le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate – che non sia stata resa pubblica e che, per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche, debba essere mantenuta confidenziale;
- j) **“Informazione Rilevante”**: un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che – in modo continuativo o periodico, oppure

saltuario od occasionale – riguardano direttamente la Società e che, in base alle relative caratteristiche, possono assumere nella loro evoluzione la natura di Informazioni Privilegiate.

In linea generale le Informazioni Rilevanti possono riguardare dati, eventi, progetti o circostanze relativi ad Enel e/o a società da essa controllate: (i) di natura economica, patrimoniale, finanziaria o operativa; (ii) relativi agli assetti proprietari, ad acquisizioni/cessioni di partecipazioni e/o di attività, ovvero ad operazioni straordinarie; (iii) di natura tecnica o legale; (iv) concernenti l'organizzazione interna o il governo societario. Un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali tipologie di Informazioni Rilevanti è riportato nell'**Allegato 1** del presente Regolamento;

- k) **“Regolamento”**: il presente regolamento;
- l) **“Strumenti Finanziari”**: ai fini del presente Regolamento, si considerano tali le azioni e le obbligazioni emesse da Enel (a) ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato ⁽¹⁾; (b) negoziate su un MTF ⁽²⁾, ammesse alla negoziazione su un MTF o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF; (c) negoziate su un OTF ⁽³⁾;
- m) **“Tappe Intermedie”**: le fasi intermedie che, nell'ambito di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri. Anche le

⁽¹⁾ Per “mercato regolamentato” si intende un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente.

⁽²⁾ Per “MTF” si intende un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

⁽³⁾ Per “OTF” si intende un sistema multilaterale, diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti.

Tappe Intermedie possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso e possono essere qualificate come Informazioni Privilegiate se, di per sé, rispondono a tutti i criteri indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una Tappa Intermedia in un processo prolungato possono riguardare; lo stato delle negoziazioni contrattuali; le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; la possibilità di collocare Strumenti Finanziari; le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; le condizioni provvisorie per il collocamento di Strumenti Finanziari; o la possibilità che uno Strumento Finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno Strumento Finanziario da un tale indice.

Fermo quanto precede, sempre a mero titolo esemplificativo, in caso di partecipazione ad una gara le valutazioni possono essere differenti a seconda delle circostanze concrete, prime fra tutte il fatto che la Società (ovvero una società da essa controllata) agisca quale venditore ovvero quale acquirente. Nel primo caso, la decisione della Società (ovvero di una società da essa controllata) di avviare una procedura competitiva per la cessione di proprie partecipazioni e/o attività – ove queste ultime abbiano una valenza strategica e/o sia atteso per la relativa alienazione un rilevante corrispettivo – potrebbe infatti con maggiore probabilità assumere natura privilegiata. Al contrario, nel secondo caso, la decisione della Società (ovvero di una società da essa controllata) di partecipare ad una gara, anche mediante la presentazione di un'offerta vincolante, non costituisce di norma un'Informazione Privilegiata, laddove alla medesima gara possano partecipare altri soggetti e fintanto che l'esito della stessa sia dunque ancora effettivamente incerto. In tale secondo caso, difatti, risulta carente il requisito della precisione, non potendosi di norma prevedere l'esito dell'offerta.

In ogni caso, le Funzioni “*Administration, Finance and Control*” e “*Legal and Corporate Affairs*” di Enel, con il supporto delle FOCIRP di volta in volta competenti, effettuano una preliminare valutazione circa la

sussistenza dei presupposti per qualificare una Tappa Intermedia quale Informazione Privilegiata – e procedere quindi, se del caso, alle conseguenti attività previste nella stessa Parte III del presente Regolamento – alla luce del singolo caso concreto e in considerazione anche di eventuali informazioni precedentemente fornite dalla Società al mercato, nonché di quanto quest'ultimo possa ragionevolmente attendersi venga comunicato da parte della Società stessa.

PARTE II

GESTIONE INTERNA E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI DI CARATTERE AZIENDALE

ART. 3

Gestione in ambito aziendale delle Informazioni Riservate

- 3.1 La gestione in ambito aziendale delle Informazioni Riservate concernenti Enel e le società da essa controllate è rimessa alla responsabilità dell'Amministratore Delegato, ed è regolata da apposite procedure organizzative per la classificazione e il trattamento delle informazioni e, più in generale, dalle Disposizioni Attuative del presente Regolamento.

- 3.2 Nel rispetto di quanto indicato dal paragrafo 3.1, la gestione in ambito aziendale delle Informazioni Riservate concernenti le singole società controllate è rimessa alla responsabilità dei rispettivi capi azienda (*i.e.*, amministratore unico, presidente con poteri, amministratore delegato o altro organo equivalente), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo previa intesa con l'Amministratore Delegato, tenuto conto degli obblighi connessi alla quotazione degli Strumenti Finanziari di Enel, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e dalle relative Disposizioni Attuative.

- 3.3 Fermo quanto indicato dalla Parte II del presente Regolamento con riferimento alla generalità delle Informazioni Riservate, per le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate trovano applicazione le ulteriori disposizioni di cui alla Parte III del presente Regolamento e alle relative Disposizioni Attuative.

ART. 4

Trattamento in ambito aziendale delle Informazioni Riservate

- 4.1 I dirigenti e i dipendenti di Enel e delle società da essa controllate sono tenuti a:
- a) mantenere il carattere confidenziale delle Informazioni Riservate pervenute in loro possesso e utilizzare tali informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;
 - b) trattare le Informazioni Riservate solo nell'ambito di canali autorizzati e nel rispetto delle apposite procedure aziendali in tema di classificazione e trattamento delle informazioni stesse, adottando ogni necessaria cautela affinché la circolazione di tali informazioni possa svolgersi senza pregiudizio del loro carattere riservato.

ART. 5

Procedura per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale

- 5.1 Ogni rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione da parte di dirigenti e dipendenti di Enel e delle società da essa controllate i cui strumenti finanziari non sono quotati in mercati regolamentati (salvo quelle di cui al successivo comma, cui trova applicazione quanto ivi indicato), in quanto comporti la divulgazione di documenti e informazioni di carattere aziendale, deve essere espressamente autorizzato ed avvenire esclusivamente per il tramite della Funzione "*Communications*" di Enel, che garantisce l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza dei documenti e delle informazioni oggetto di divulgazione.

I rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione che coinvolgono dirigenti e dipendenti di società controllate da Enel i cui strumenti finanziari sono quotati in mercati regolamentati (ovvero dirigenti e dipendenti di società da esse controllate) sono disciplinati da apposite

procedure organizzative operanti nell'ambito delle stesse società controllate; tali procedure devono assicurare comunque un adeguato coordinamento con la Funzione "*Communications*" di Enel.

- 5.2 Ogni rapporto con analisti finanziari e investitori istituzionali da parte di dirigenti e dipendenti di Enel e delle società da essa controllate i cui strumenti finanziari non sono quotati in mercati regolamentati (salvo quelle di cui al successivo comma, cui trova applicazione quanto ivi indicato), in quanto comporti la comunicazione di documenti e informazioni di carattere aziendale, deve avvenire esclusivamente per il tramite dell'Unità "*Investor Relations*" di Enel, che garantisce l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza dei documenti e delle informazioni oggetto di comunicazione.

I rapporti che i dirigenti e dipendenti di società controllate da Enel i cui strumenti finanziari sono quotati in mercati regolamentati (e di società da esse controllate) intrattengono con analisti finanziari e investitori istituzionali sono tenuti dalle rispettive Strutture preposte alle attività di "*Investor Relations*", che devono coordinarsi in tale ambito con l'Unità "*Investor Relations*" di Enel.

- 5.3 La Funzione "*Communications*" e l'Unità "*Investor Relations*" di Enel si coordinano tra loro al fine di assicurare l'omogeneità e la coerenza dei contenuti dei documenti e delle informazioni di carattere aziendale oggetto di divulgazione o comunicazione ai sensi dei paragrafi 5.1 e 5.2. Qualora tali documenti e informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi devono essere preventivamente validati dalle competenti strutture organizzative aziendali.

ART. 6

Obblighi per Amministratori e Sindaci

- 6.1 Gli Amministratori di Enel e delle società da essa controllate sono obbligati alla riservatezza circa le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché, più in generale, circa i contenuti delle discussioni svoltesi nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati costituiti nell'ambito di quest'ultimo.
- 6.2 Al fine di assicurare un coordinamento e una uniformità di indirizzo nell'interesse del Gruppo, ogni rapporto degli Amministratori non esecutivi (all'infuori del Presidente) di Enel e degli amministratori delle società da essa controllate i cui strumenti finanziari non sono quotati in mercati regolamentati (salvo quelle di cui al successivo comma, cui trova applicazione quanto ivi indicato) con la stampa e altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari e investitori istituzionali, in quanto coinvolga notizie (sia pur di carattere non riservato) concernenti la Società ovvero altre società del Gruppo Enel, potrà avvenire solo previa intesa con il Presidente e l'Amministratore Delegato di Enel e per il tramite della Funzione "*Communications*" (ove si tratti di rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione) ovvero dell'Unità "*Investor Relations*" (ove si tratti di rapporto con analisti finanziari e investitori istituzionali) di Enel nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento. La Funzione "*Communications*" e l'Unità "*Investor Relations*" di Enel si coordinano tra loro al fine di assicurare l'omogeneità e la coerenza di contenuti delle notizie di carattere aziendale oggetto di divulgazione o comunicazione ai sensi del presente comma.
- La gestione dei rapporti degli amministratori delle società controllate da Enel i cui strumenti finanziari sono quotati in mercati regolamentati (ovvero di società da esse controllate) con la stampa e altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari e investitori istituzionali, in quanto coinvolga notizie (sia pur di carattere non riservato) concernenti tali società controllate, è demandata ad apposite procedure organizzative

operanti nell'ambito delle stesse società controllate; tali procedure devono comunque assicurare un adeguato coordinamento con la Funzione "*Communications*" (ove si tratti di rapporti con la stampa e altri mezzi di comunicazione) ovvero con l'Unità "*Investor Relations*" (ove si tratti di rapporti con analisti finanziari e investitori istituzionali) di Enel.

6.3 È fatto comunque divieto agli Amministratori di Enel e delle società da essa controllate di comunicare all'esterno informazioni o documenti riservati di carattere aziendale; per quanto concerne, in particolare, le Informazioni Privilegiate, detti Amministratori devono attenersi a quanto disposto dal successivo articolo 11, fermo restando che la relativa divulgazione può avvenire solo secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

6.4 I Sindaci di Enel e delle società da essa controllate sono tenuti a loro volta, ai sensi di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento, a mantenere la riservatezza circa le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché, più in generale, circa i contenuti delle discussioni svoltesi nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati costituiti nell'ambito di quest'ultimo e delle riunioni del Collegio Sindacale. Si applicano anche ai Sindaci le disposizioni di cui al paragrafo 6.3 previste per gli Amministratori.

PARTE III

GESTIONE INTERNA, TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI, DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE

ART. 7

Valutazione della natura rilevante dell'informazione

- 7.1 La valutazione circa la natura rilevante di una specifica informazione è effettuata dalle Funzioni “*Administration, Finance and Control*” e “*Legal and Corporate Affairs*” di Enel con il supporto delle FOCIRP di volta in volta competenti, le quali a tal fine segnalano tempestivamente alle predette Funzioni la presenza di informazioni che siano ragionevolmente suscettibili di essere qualificate come Informazioni Rilevanti.
- 7.2 In relazione a quanto previsto dal paragrafo 7.1, le Funzioni “*Administration, Finance and Control*” e “*Legal and Corporate Affairs*” di Enel provvedono a condividere le soglie indicative di materialità delle tipologie in concreto più ricorrenti di Informazione Rilevante. Le medesime Funzioni conservano evidenza delle valutazioni effettuate e delle indicazioni provenienti dalle FOCIRP ai sensi del paragrafo 7.1.
- 7.3 La Funzione “*Legal and Corporate Affairs*” di Enel, con il supporto delle FOCIRP di volta in volta competenti, si adopera affinché sia costantemente monitorato lo stadio di evoluzione delle Informazioni Rilevanti.
- 7.4 In relazione a quanto previsto dal paragrafo 7.3, è istituito e aggiornato a cura della Funzione “*Legal and Corporate Affairs*” di Enel un apposito elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti (“***Relevant Information List***”), tenuto in conformità con quanto previsto dalla relativa *policy* aziendale.

ART. 8

Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

- 8.1 Quando ritengono che una Informazione Rilevante – ovvero una qualsiasi altra Informazione Riservata non ancora qualificata come Informazione Rilevante e che riguardi direttamente Enel – sia prossima a trasformarsi in Informazione Privilegiata, le Funzioni “*Administration, Finance and Control*”, “*Communications*” e “*Legal and Corporate Affairs*” di Enel sottopongono tempestivamente i relativi contenuti all'Amministratore Delegato ai fini delle determinazioni di cui al successivo paragrafo 8.2 ed avviano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza – qualora l'Amministratore Delegato abbia condiviso che si tratti di Informazione Privilegiata – le attività previste per la relativa comunicazione al pubblico ovvero per il ritardo di tale comunicazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 9 e 10. A tal fine, le FOCIRP e le persone che, all'interno di Enel e delle società da essa controllate, ritengono di essere in possesso di informazioni suscettibili di avere natura privilegiata – ancorché non qualificate in precedenza come Informazioni Rilevanti – informano senza indugio le Funzioni aziendali sopra indicate.
- 8.2 La decisione se qualificare o meno un'Informazione come Privilegiata è rimessa all'Amministratore Delegato che, ai fini dell'adozione di tale decisione, si avvale del supporto delle Funzioni “*Administration, Finance and Control*” e “*Legal and Corporate Affairs*” di Enel ed, eventualmente, delle FOCIRP di volta in volta competenti. Quando l'informazione concerne una o più società controllate da Enel, l'Amministratore Delegato può avvalersi anche del supporto dei rispettivi capi azienda (*i.e.*, amministratore unico, presidente con poteri, amministratore delegato o altro organo equivalente).

- 8.3 L'Amministratore Delegato, una volta che abbia verificato la natura privilegiata di un'informazione, decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi del successivo articolo 9, approvando il relativo comunicato stampa, ovvero all'attivazione della procedura del ritardo ai sensi del successivo articolo 10.
- 8.4 Le Funzioni "*Administration, Finance and Control*", "*Communications*" e "*Legal and Corporate Affairs*" di Enel conservano evidenza delle valutazioni effettuate e delle decisioni assunte ai sensi del presente articolo 8.
- 8.5 Al fine di assicurare un'idonea segregazione delle Informazioni Privilegiate, è istituito e aggiornato a cura della Funzione "*Legal and Corporate Affairs*" di Enel un apposito registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate ("*Insiders' List*"), tenuto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa nonché dalla relativa *policy* aziendale.

ART. 9

Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 9.1 Enel comunica al pubblico il prima possibile – salvo quanto previsto dal successivo articolo 10 – le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, con modalità che consentano un accesso rapido, gratuito, non discriminatorio e simultaneo in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni medesime da parte del pubblico, evitando possibili asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento degli Strumenti Finanziari. Enel evita altresì di coniugare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.

9.2 La gestione delle procedure di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate concernenti Enel e le società da essa controllate i cui strumenti finanziari non sono quotati in mercati regolamentati (salvo quelle di cui al paragrafo 9.3, cui trova applicazione quanto ivi indicato) è di competenza della Funzione “*Communications*” di Enel, che opera in tale ambito d’intesa con la Funzione “*Administration, Finance and Control*”, nonché con la Funzione “*Legal and Corporate Affairs*” di Enel stessa ed avvalendosi del supporto delle FOCIRP di volta in volta competenti in relazione al contenuto di ciascun comunicato. Tali FOCIRP sono quindi tenute a comunicare senza indugio alla Funzione “*Communications*” di Enel le informazioni e i dati necessari alla predisposizione del comunicato.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Funzione “*Administration, Finance and Control*” di Enel provvede a verificare la correttezza dei dati economici, patrimoniali, finanziari ed operativi riportati nei comunicati contenenti Informazioni Privilegiate, nonché la relativa coerenza rispetto ai dati della medesima natura riportati in comunicati ed ulteriori documenti pubblicati in precedenza.

La Funzione “*Legal and Corporate Affairs*” di Enel provvede a sua volta a vigilare circa il rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate dettate dalla normativa applicabile nei mercati ove gli Strumenti Finanziari di Enel sono quotati.

9.3 La gestione delle procedure di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate concernenti società controllate da Enel i cui strumenti finanziari sono quotati in mercati regolamentati (ovvero società da esse controllate) è demandata alle competenti Strutture aziendali delle società medesime, in conformità con la normativa di volta in volta applicabile. Al fine di consentire alla FGIRP di effettuare l’attività di monitoraggio circa l’evoluzione delle Informazioni Rilevanti e di avviare, ove necessario, le ulteriori attività di cui all’articolo 8.1, le competenti Strutture aziendali delle indicate società controllate provvedono ad informare tempestivamente la Funzione “*Communications*” di Enel circa i

comunicati che possono contenere anche Informazioni Privilegiate per Enel e che possono quindi comportare l'obbligo per la stessa Enel di pubblicare un proprio autonomo comunicato.

9.4 I comunicati stampa pubblicati da Enel e aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate sono redatti con chiarezza e contengono gli opportuni collegamenti con il contenuto dei comunicati precedenti, oltre a rispondere ai requisiti indicati nel paragrafo 9.1.

Tali comunicati formano oggetto di preventiva approvazione da parte dell'Amministratore Delegato nonché da parte del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Enel, ove si tratti di comunicati accompagnati dalla dichiarazione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

A valle di tale approvazione, i comunicati in questione vengono divulgati senza indugio a cura della Funzione "*Legal and Corporate Affairs*" di Enel, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile nei mercati ove gli Strumenti Finanziari di Enel sono quotati.

9.5 Prima della diffusione dei comunicati stampa aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate, nessuna dichiarazione può essere rilasciata da parte di esponenti aziendali, dirigenti o dipendenti di Enel o delle società da essa controllate riguardo alle informazioni in essi contenute.

9.6 Nel caso in cui esponenti aziendali, dirigenti o dipendenti di Enel o delle società da essa controllate, ovvero un soggetto che agisce in nome o per conto di Enel, comunichino un'Informazione Privilegiata ad un terzo nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, la Società è tenuta a dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che il soggetto che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuto a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

L'indicato obbligo di comunicazione al pubblico è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata ad un terzo, in caso di comunicazione intenzionale, e (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.

Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di avere comunicato un'Informazione Privilegiata ad un terzo che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio la Funzione "*Legal and Corporate Affairs*" di Enel.

- 9.7 Una volta diffuso, il comunicato stampa viene pubblicato, a cura della Funzione "*Communications*" di Enel, su una sezione del sito *internet* della Società facilmente identificabile, a cui sia consentito l'accesso in modo gratuito e senza discriminazioni. All'interno della predetta sezione sono indicate chiaramente la data e l'ora della pubblicazione dei singoli comunicati, che sono riportati in ordine cronologico.
- 9.8 La Società conserva sul proprio sito *internet*, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate comunicate.

Art. 10

Ritardo della comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata

- 10.1 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9, Enel può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):
- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o evento, la

Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate costituite da Tappe Intermedie di tale processo, a condizione che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo.

10.2 La decisione se ritardare o meno la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata è rimessa all'Amministratore Delegato che, ai fini dell'adozione di tale decisione, si avvale del supporto delle Funzioni "*Administration, Finance and Control*" e "*Legal and Corporate Affairs*" di Enel ed, eventualmente, delle FOCIRP di volta in volta competenti. Il ritardo è disposto mediante documento scritto che reca:

(A) data e ora:

- della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
- dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
- della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;

(B) l'identità delle persone che in ambito Enel sono responsabili:

- dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
- del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;
- dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
- della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 10.4;

(C) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

- le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; e
- le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

10.3 Qualora la comunicazione di un'Informazione Privilegiata sia ritardata in conformità al presente articolo 10 e la riservatezza dell'informazione medesima non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al pubblico tale Informazione Privilegiata secondo le modalità di cui al precedente articolo 9. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui un "rumor" si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, qualora tale "rumor" sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di detta informazione non è più garantita.

10.4 Quando la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata a norma del precedente paragrafo 10.1, la Funzione "Legal and Corporate Affairs" di Enel, con il supporto all'occorrenza delle FOCIRP di volta in volta competenti, notifica il ritardo all'Autorità competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla Autorità competente medesima, immediatamente dopo che l'informazione sia stata comunicata al pubblico, fornendo altresì una spiegazione scritta delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

10.5 La notifica all'Autorità competente di cui al precedente paragrafo 10.4 comprende le seguenti informazioni:

- a) denominazione completa della Società;
- b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo (titolo del comunicato stampa, numero di riferimento eventualmente assegnato dal sistema di diffusione, nonché data e ora della comunicazione al pubblico);
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

10.6 Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo debba essere fornita all'Autorità Competente solo su richiesta di quest'ultima, Enel provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Autorità, eventualmente anche in deroga a quanto precede.

ART. 11

Trattamento in ambito aziendale delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate

11.1 I dirigenti e i dipendenti di Enel e delle società da essa controllate sono tenuti a:

- a) mantenere il carattere confidenziale delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate pervenute in loro possesso e utilizzare le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;

- b) non comunicare le predette informazioni ad altri soggetti se non nel normale esercizio della loro occupazione o funzione – e, comunque, sulla base del principio del c.d. “*need to know*” – e a condizione che il soggetto che riceve le informazioni sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale;
- c) trattare le predette informazioni solo nell’ambito di canali autorizzati e nel rispetto delle apposite procedure aziendali in tema di classificazione e trattamento delle informazioni stesse, adottando ogni necessaria cautela affinché la circolazione di tali informazioni possa svolgersi senza pregiudizio del loro carattere riservato;
- d) non (a) abusare o tentare di abusare delle Informazioni Privilegiate, ovvero raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate ⁽⁴⁾, né (b) comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ In base a quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, si configura un “abuso di informazioni privilegiate” quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono, quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

Si configura altresì un abuso di informazioni privilegiate quando una persona, essendo in possesso di informazioni privilegiate:

- raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero
- raccomanda a un’altra persona, sulla base di tali informazioni, di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

Le fattispecie di illecito sopra descritte si applicano a qualsiasi persona possieda informazioni privilegiate in ragione (i) della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, (ii) della partecipazione al capitale dell’emittente, (iii) dell’accesso a tali informazioni nell’esercizio di una occupazione, di una professione o di una funzione, (iv) del coinvolgimento in attività criminali. Le fattispecie di illecito sopra descritte si applicano altresì a qualsiasi persona possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui sopra, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

⁽⁵⁾ In base a quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, si configura una “comunicazione illecita di informazioni privilegiate” quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.

Si configura altresì una comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona, che ha ricevuto le raccomandazioni o induzioni di cui all’art. 8 del medesimo regolamento

11.2 Al fine di assicurare un trattamento consapevole in ambito aziendale delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, i documenti di qualunque natura, cartacei o elettronici, contenenti tali tipologie di informazioni sono formati, trasmessi, utilizzati e archiviati avendo cura di garantire che le persone che possono averne accesso siano informate circa la natura rilevante o privilegiata delle informazioni in essi contenute.

ART. 12

Informazioni Finanziarie

12.1 Le Informazioni Finanziarie assumono natura di Informazione Privilegiata solo in quanto presentino tutte le caratteristiche di detta informazione, di cui al precedente articolo 2; in tal caso, in quanto Informazioni Privilegiate, sono soggette a tutte le disposizioni del presente Regolamento a queste ultime applicabili, nonché – nel corso della loro evoluzione – a quelle riferite alle Informazioni Rilevanti.

12.2 Fermo quanto precede, qualora le Informazioni Finanziarie non assumano natura di Informazione Privilegiata, trovano comunque ad esse applicazione, oltre alle disposizioni del presente Regolamento relative alle Informazioni Riservate, anche le disposizioni del medesimo Regolamento sul trattamento in ambito aziendale e – ove la normativa applicabile ne richieda la divulgazione – sulla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, fatta eccezione per gli obblighi e/o gli adempimenti strettamente connessi alla natura *price sensitive* dell'informazione (quali, ad esempio, l'attivazione della procedura di ritardo di cui all'articolo 10).

(descritte nella nota che precede), le comunica a terzi sapendo o dovendo sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

PARTE IV

VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLA NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13

Misure a carico dei responsabili di eventuali violazioni

- 13.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento e/o nelle relative Disposizioni Attuative, Enel e le società da essa controllate potranno procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle leggi applicabili.
- 13.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal presente Regolamento e/o nelle relative Disposizioni Attuative, Enel dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente, la Società potrà agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 13.3 Fermo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle relative Disposizioni Attuative, resta inteso che, in caso di contestazione di illeciti di abuso di mercato da parte delle Autorità competenti, non è dirimente il fatto che, al momento in cui è stata posta in essere la condotta oggetto di contestazione, Enel non abbia ancora qualificato l'Informazione come Privilegiata.

ART. 14

Disposizioni finali

- 14.1 L'Amministratore Delegato può apportare al presente Regolamento le modifiche e/o integrazioni (i) che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di variazioni della Struttura organizzativa della Società o (ii) di mero adeguamento a disposizioni normative sopravvenute.
- In tal caso l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione di Enel, in occasione della prima adunanza utile, delle modifiche e/o integrazioni apportate al presente Regolamento.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INFORMAZIONI RILEVANTI

In base alle indicazioni del *Committee of European Securities Regulators* (ora ESMA - *European Securities and Markets Authority*) e degli schemi di comunicato “*price sensitive*” elaborati da Borsa Italiana S.p.A., a titolo esemplificativo e non esaustivo le Informazioni Rilevanti possono riguardare, in funzione della relativa materialità, le fattispecie appreso indicate.

A. Dati contabili

- Elaborazione/approvazione di dati contabili di periodo, ivi inclusi i dati contabili preconsuntivi.
- Rilascio da parte della Società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche.
- Modifiche nel valore degli asset.

B. Dati previsionali

- Elaborazione/approvazione di dati previsionali o obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione.

C. Operazioni su capitale e obbligazioni. Dividendi

- Operazioni sulle azioni proprie od aventi ad oggetto altri strumenti finanziari quotati.
- Piani di incentivazione rivolti al *management* e/o ai dipendenti.
- Aumenti di capitale e/o emissioni di obbligazioni (anche convertibili) finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie. Altre operazioni sul capitale o emissione di *warrant*.
- Modifiche dei diritti relativi a strumenti finanziari quotati.
- Distribuzione di dividendi.

D. Operazioni strategiche

- Operazioni di acquisizione o cessione di *asset*, ivi incluse le operazioni realizzate attraverso il conferimento di beni. Vi rientrano le operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda.
- Ingresso in, o ritiro da, un settore di *business*.

E. Operazioni societarie straordinarie

- Ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria.
- Operazioni di fusione o scissione.

F. Modifiche relative ad esponenti aziendali, partecipanti al capitale, società di revisione

- Nomina o dimissioni di componenti di organi di amministrazione o controllo o cambiamenti tra i dirigenti con responsabilità strategiche.
- Modifiche negli assetti di controllo o in eventuali patti parasociali riguardanti Enel o società quotate dalla stessa controllate.
- Rinuncia all'incarico da parte della Società di revisione. Sostituzione della Società di revisione.

G. Accordi, operazioni o altri eventi rilevanti

- Realizzazione di impianti per la produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
- Conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi. Cancellazione o modifica di ordini ricevuti dalla clientela. Innovazioni tecnologiche. Conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze.
- Operazioni, particolarmente se atipiche o inusuali, poste in essere con parti correlate.
- Danneggiamento o deterioramento di *asset*.
- Insolvenza di debitori o fornitori.
- Revoca di affidamenti (linee di credito) da parte di istituti finanziari.

- Controversie legali.
- Verificarsi di cause di scioglimento e messa in liquidazione.
- Presentazione di istanze, richieste di ammissione o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali.